



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894
Tel. 0931/552190 - Fax 0931/552145
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. n. _____

del _____

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Costituzione complessiva del Fondo Risorse finanziarie decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021. Richiesta certificazione.

Quale seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/03/2021 del Settore Gestione Risorse Umane - R.G. 828 di costituzione complessiva per l'anno 2021 del fondo risorse decentrate ex art. 67, commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018, si chiede a Codesto Ill.mo Collegio di rilasciare la prevista certificazione in merito al controllo sulla compatibilità dei costi ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. e di bilancio di cui all'art. 40, del medesimo decreto.

Si allegano alla presente copia della Relazione Illustrativa, della Relazione tecnico-finanziaria, della D.D. n.828/2021 R.G. e dei prospetti contabili.

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
(Dott.ssa ~~Natalina~~ Castro)

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott.ssa Enza Marchica)



COMUNE DI MELILLI
(Provincia di Siracusa)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		
Periodo temporale di vigenza		Anno 2021
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): – Segretario Comunale – Presidente; – Responsabile Risorse Umane – Componente; – Responsabile Servizi Finanziari – Componente. – Responsabili dei Settori – Componenti; Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 21/05/2018 ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RSU;
Soggetti destinatari		PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Fondo Risorse finanziarie decentrate ex art. 67 commi 1 , 2 e 3 del CCNL 21/05/2018 (risorse stabili e variabili) Anno 2021. Costituzione
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data _____ Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n.267/2000, il Piano della performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 giusta delibera di G.M. n. 37 del 12/02/2021.
		E' stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2021/2023 ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 33/2013 così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 97/2016 giusta delibera di G.M. n.88 del 31/03/2021
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
	La Relazione della Performance per l'anno 2020 non è stata ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009	

Eventuali osservazioni =====

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di costituzione delle risorse accessorie)

A) illustrazione di quanto disposto ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 per il contratto integrativo

PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad € 319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l'anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 pari a n. 142 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € 319.201,17, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che la determinazione dirigenziale n. 4 del 22/02/2021 n. 469 R.G. è stata disposta la costituzione per l'anno 2021 del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art del C.C.N.L. 21/05/2018 –Parte stabile, quantificato in complessivi € 323.845,28 di cui € 307.419,78, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed €16.425,50 non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE con successiva determinazione dirigenziale n. 16 del 30/03/2021 del settore Risorse Umane – R.G. n. 828, è stato costituito ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021– (parte stabile e variabile), in €472.997,10 di cui €319.201,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €153.795,93 quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

SPECIFICATO CHE per l'anno 2021 le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte suddette stabile, risultano quantificate in complessivi €323.845,28 di cui €307.419,78 soggette al rispetto dell'art. 23,

comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed € 16.425,50 non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, giusto prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CHE per il medesimo anno 2021 le risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, risultano quantificate, nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, in complessivi € 149.151,82, di cui € 12.572,23 ridotte proporzionalmente ad €11.781,39 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed € 137.370,43 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

RILEVATO che per l'anno 2021 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del personale soggetto al limite rispetta il limite all'ammontare fissato complessivamente in €319.201,17, in applicazione dell'art. 33, c. 2, del D.L. n.34/2019;

CHE le suddette risorse pari a complessivi € 472.997,10, così come quantificate, sono destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2021, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

Pertanto, si chiede, in atto, a codesto Ill.mo Collegio parere ai fini della costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 e commi 1,2 e 3 del CCNL 21/05/2018.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:



Descrizione*	Importo
Art. 68 c.2 lett. a) e b) – Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività così ripartita Performance di Ente Performance di struttura Performance individuale	€ 0
Art. 68 c. 1 - Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali P.E.O. in atto € 70.541,41 P.E.O. da assegnare € 28.500,00	€ 99.041,41
Art. 68 c.2 lett. d) - Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	
Art. 68 c. 2 lett. c) - Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità condizioni di lavoro - di disagio	€
Art. 68 c. 2 – indennità servizio esterno art. 56-quinquies	€
Art. 68 c.2 lett. e) - Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità e Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità Art. 17, comma 2, lett. f) € 0 Art. 17, comma 2, lett. i) € 0	
Art.68 c. 2 lett. f) – indennità di funzione art. 56 – sexies	€
Art. 68 c. 2 lett. g) - Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) così distinti: -Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M € 0 -Art. 113 d.Lgs. 50/2016 € 0	
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	€ 0
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	€ 0

Art. 68 c. 1 - Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 21.346,79
Art. 68 c. 1 - Art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99 Reinquadramento personale area di vigilanza	€369,25
Somme rinviate	
Totale risorse contrattate	€ 120.757,45
Risorse ancora da contrattare	€ 352.239,65
Totale	€ 472.997,10

L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)


Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali e Funzioni Locali del 21/05/2018 è stato complessivamente quantificato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/03/2021 – R.G. 828 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 307.419,78
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 16.425,50
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 11.781,39
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 137.370,43
Totale risorse	€ 472.997,10

Sezione I – Risorse stabili ex art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018

La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€ 323.845,28**.

Sezione II – Risorse variabili ex art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018

La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in **€ 149.151,82**.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

E' stata effettuata la decurtazione proporzionale degli importi comunicati delle voci di risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, quantificate in **€ 12.572,23** ma ridotte proporzionalmente ad **€ 11.781,39** nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 307.419,78
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 16.425,50
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 11.781,39
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017)	€ 137.370,43
Totale risorse	€ 472.997,10

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 120.757,45 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 21.346,79
Progressioni orizzontali	€ 99.041,41
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 0
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL 31/03/99	€ 369,25
Totale	€ 120.757,45

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € , così come di seguito suddivise ed indicate:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Totale di tutte le voci sopra elencate – art. 68 c.2 lett. d)	€ 0
Indennità condizioni lavoro art. 70-bis – art. 68 c.2 lett.c)	€ 0
Indennità servizio esterno art. 56-quinquies	€ 0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) CCNL 01.04.1999) art. 68 c. 2 lett.e)	€ 0
Indennità di funzione – art. 68 c.2 lett. f)	€ 0
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 – art. 68 c. 2 lett. g)	€ 0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 – art. 68 c. 2 lett. a) e b)	€ 0
Fondo Progressioni orizzontali programmate 2020	€ 0

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

~~Voce non presente (oppure)~~ Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Risorse ancora da regolare	€352.239,65
----------------------------	-------------

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 120.757,45
Somme già regolate dal contratto	€ 0
Destinazioni ancora da regolare	€ 352.239,65
Totale	€ 472.997,10

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, le cui destinazioni ed utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, reinquadramento del personale di P.M.,) ammontano a € 120.757,45. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

in atto per l'anno 2021 non sono state destinate risorse per incentivi di produttività/performance

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali);

in atto per l'anno 2021 non sono state destinate risorse per p.e.o.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato degli anni precedenti 2018 , 2019, 2020 e 2021:

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2018, 2019, 2020.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021
-------------	------	------	------	------

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 21/05/2018)	€301.871,64	€301.871,64	€301.871,64	€301.871,64
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€13.062,40	€13.062,40	€13.062,40	€ 13.062,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€4.425,97	€4.408,57	€3.670,00	€ 3.363,10
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-	€195,91	€3.670,94	€5.548,14
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-	-	-	-

INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-	-		
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€301.871,64	€302.067,55	€ 305.542,28	€307.419,78	
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€17.488,37	€17.470,97	€16.732,40	€16.425,50	
	€319.360,01	€319.538,52	€322.274,98	€323.845,28	

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾	-	-	-		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) ⁽³⁾	€11.320,75	€11.320,75	€ 11.320,75	€ 10.608,63	
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	-	€845,90	€ 1.172,76	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-	€1.491,94	-	
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	-	-	
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ 6.008,78	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Totale Risorse variabili soggette al limite	€17.329,53	€ 11.320,75	€13.658,59	€ 11.781,39	

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) Art. 68, c.1)	-	-			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-			
QUOTE INCENTIVI EX ART.113 D.LGS. 50/2016	€18.938,64	€92.575,44	€99.469,98	€117.370,43	
QUOTA INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU	-	-	€10.485,44	€20.000,00	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁵⁾	-	-	-	-	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	-	-	-	

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	-		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€18.938,64	€92.575,44	€109.955,42	€137.370,43	
TOTALE RISORSE VARIABILI	€18.938,64	€92.575,44	€123.614,01	€149.151,82	
RIEPILOGO					
Totale Risorse stabili soggette al limite	€301.871,64	€302067,55	€ 305.542,58	€307.419,78	
Totale Risorse stabili NON soggette al limite	€17.488,37	€17.470,97	€ 16.732,40	€16.425,50	
Totale Risorse variabili soggette al limite	€17.329,53	€11.320,75	€ 13.658,59	€ 11.781,39	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€18.938,64	€92.575,44	€109.955,42	€ 137.370,43	
Totale Risorse anno 2017 rese disponibili per il 2018 - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) Art. 68, c.1)	€14.100,00	-	-	-	
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE di cui soggette al limite	€369.728,18 €319.201,17	€ 423.434,71 € 313.388,30	€ 445.888,99 € 319.201,17	€ 472.997,10 € 319.201,17	

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo in atto parziale del Fondo.

Le risorse così come costituite, risultano in atto parzialmente destinate come di seguito indicato:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 21.346,79
Progressioni orizzontali	€ 99.041,41
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	-
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	-
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	-
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL 31/03/99	€ 369,25
Totale	€ 120.757,45

Descrizione	Importo
Indennità di turno	
Indennità di rischio	
Indennità di maneggio valori	
Lavoro notturno e festivo	
Totale di tutte le voci sopra elencate – art. 68 c.2 lett. d)	€ 0
Indennità condizioni lavoro art. 70-bis – art. 68 c.2 lett.c)	€ 0
Indennità servizio esterno art. 56-quinquies	€ 0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) e lett. i) CCNL 01.04.1999) art. 68 c. 2 lett.e)	€ 0

Indennità di funzione – art. 68 c.2 lett. f)	€ 0
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 – art. 68 c. 2 lett. g)	€ 0
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 – art. 68 c. 2 lett. a) e b)	€ 0
Fondo Progressioni orizzontali programmate 2021	€ 0

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate – parte stabile sono imputate in più capitoli di spesa e precisamente i capp. di stipendio del Bilancio di competenza per l'importo di complessivo di € 92.257,45, di cui € 70.541,41 per PEO in essere ed € 21.716,04 per indennità comparto e reinquadramento, oltre oneri riflessi;

Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo PEO per le progressioni previste ed in itinere è imputata ed impegnata all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che la rimanente spesa di € 204.260,59 è imputata all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali è imputata all'intervento 1010801 ex cap. 2847 e la spesa per IRAP è imputata all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che le risorse pari ad € 147.979,06 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziati nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021, impegnati e/o da impegnare con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016 e dell'anno precedente risulta rispettato

Il Fondo 2021 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016 e con riferimento al Fondo 2018.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come complessivamente determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale nn. 16 del 30/03/2021 del Settore Risorse Umane – R.G. n. 828 è imputato per l'importo di € 92.257,45, oltre oneri riflessi, negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del Bilancio 2021;

Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo PEO per le progressioni previste ed in itinere è imputata ed impegnata all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che la spesa di € 204.260,59 è imputata ed impegnata all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1 - Bilancio 2021 ;

Che le risorse pari ad € 147.979,06 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziati nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021, impegnati e/o da impegnare con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Enza Marchica)





COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 828 DEL REGISTRO GENERALE

N° 16 DEL 30-03-2021 REGISTRO DEL 9° SETTORE RISORSE UMANE

UFFICIO: UFFICIO STIPENDI

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART. 67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2021.
-----------------	--

CIG:

Il Dirigente

VISTO il vigente provvedimento sindacale n. 20 del 08/02/2021 di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi, rinnovo e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle funzioni direttive e di gestione integrative;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati;

PREMESSO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis....”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto

per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CONSIDERATO che per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”*;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33

comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell’art.33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO CHE il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell’art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

ACCERTATO che per l’anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è pari ad € 319.201,17 e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.171,44;

CHE per l’anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell’01/01/2021 pari a n. 142 unità, il limite all’ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **319.201,17**, in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATA la D.D. n. 4 del 22/02/2021 n. 469 R.G. con la quale si è provveduto, per l’anno 2021, alla costituzione del Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2 del sopracitato contratto di lavoro, in € **323.845,28** di cui € **307.419,78**, soggette al rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l’anno 2016 ed €**16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle

norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CONSIDERATO altresì che necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste nel Bilancio 2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

RICHIAMATE, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione a firma della scrivente, quale Responsabile Risorse Umane, prot. n. 4775 del 22/02/2020 e di sollecito prot. n. 6125 del 05/03/21 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

RICHIAMATE le comunicazioni di riscontro pervenute in merito alle risorse variabili dell'anno 2021, giusta nota trasmessa dal Responsabile Risorse Umane prot. n. 4976 del 23/02/2021, nota del Responsabile Affari Generali prot. n. 5081 del 24/02/2020 e successive note n. 6185 del 5/03/21 e n. 6478 del 9/03/21, nota del Responsabile Servizi Demografici n. 6609 del 10/03/21, nota del Responsabile Pubblica Istruzione prot. n. 5210 del 25/02/2021, nota del Responsabile Settore Vigilanza prot. n. 5256 del 25/02/21 e successiva di integrazione nota prot. n. 6673 del 11/03/2021, nota del Responsabile Gestione Finanziaria prot. n. 5082 del 24/02/2021, nota del Responsabile LL.PP prot. n. 6846 del 12/03/21 e successiva 7142 del 16/03/21, nota del Responsabile Sociali prot. n. 6667 dell' 11/03/21, nota del Responsabile Urbanistica prot. n. 6477 del 09/03/21, nota del Responsabile Protezione Civile prot. n. 6476 del 09/03/2021 ;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate di cui all'art. 67, comma 3 C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2021, è quantificato in complessivi € 149.942,66 di cui €12.572,23 soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €137.370,43 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

RITENUTO, pertanto costituire, per l'anno 2021, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€149.151,82**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile , di cui **€ 12.572,23** ridotte proporzionalmente ad **€ 11.781,39** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno , ed **€ 137.370,43** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2021 è costituito complessivamente in **€ 472.997,10** di cui **€ 319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2021 – Parte stabile e variabile, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità

all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2021, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RITENUTO altresì di demandare ai Responsabili di Settore dell'Ente, per quanto di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore intervenuto nell'istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore servizi vari, B-B1, Ufficio Risorse Umane, Sig.ra Costantino Ornella;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare l'assenza del conflitto di interesse e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Settore e al collaboratore intervenuto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:

DI COSTITUIRE per l'anno 2021 il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018 - Parte stabile, quantificato in complessivi **€323.845,28** di cui **€307.419,78** soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 16.425,50** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018, giusto prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI COSTITUIRE per l'anno 2021 il Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€ 149.151,82**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 12.572,23** ridotte proporzionalmente ad **€ 11.781,39** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€ 137.370,43** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DI DARE ATTO infine, della costituzione complessiva, per l'anno 2021, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti

pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DI IMPEGNARE l'ulteriore somma di € **1.172.76** con imputazione alla Missione 1 – programma - Programma 11 ex cap. 2846, oltre la spesa per contributi previdenziali di €**279,12** alla Missione 1 - Programma 11 ex cap. 2847 e la spesa per IRAP di € **99,68** alla Missione 1 - Programma 11 - ex cap. 2847 art. 1 del corrente bilancio di previsione;

DI DESTINARE le suddette risorse pari a complessivi € **472.997,10** , così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, la somma di € **147.979,06** oltre oneri riflessi, inerente il Fondo Risorse finanziarie parte variabile, risulta stanziata e da impegnare, in relazione alle risorse specificatamente assegnate a ciascun settore, con i rispettivi atti dirigenziali dei competenti Responsabili di Settore nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021;

DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI ATTESTARE, altresì, che la spesa è esigibile dal corrente anno;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018 dell'anno 2019, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DI STABILIRE di richiedere il rilascio di parere in merito al Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DISPORRE la trasmissione della presente alle OO.SS ed alle R.S.U.

DI DISPORRE, altresì, la trasmissione della presente al Servizio Finanziario, per quanto di competenza.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa **CASTRO NATALINA**

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:

IMPEGNO DI SPESA							
N.		377		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
Capitolo 2846	Articolo	Cod. bil. 1010801	SIOPE 1103	Descrizione capitolo: FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI			
Causale impegno		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
Importo operazione		€. 1.172,76					

IMPEGNO DI SPESA							
N.		378		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
Capitolo 2847	Articolo	Cod. bil. 1010801	SIOPE 1111	Descrizione capitolo: CONTRIBUTI OBBLIGATORI			
Causale impegno		CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
Importo operazione		€. 279,12					

IMPEGNO DI SPESA							
N.		379		sub	Anno 2021	del 31-03-2021	Comp./Res. C
Capitolo 2847	Articolo 1	Cod. bil. 1010807	SIOPE 1701	Descrizione capitolo: I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			
Causale impegno		IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L.COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.					
Importo operazione		€. 99,68					

Melilli, Li

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

(Firmato elettronicamente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 01-04-2021 al 16-04-2021, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 1232

Lì 17-04-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 1232

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01-04-2021 al 16-04-2021 registrata al n.1232 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì 17-04-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Tumminello Antonio

Comune di Melilli Prot. n. 0009656 del 07-04-2021 partenza Cat. 14 Cl. 1

COMUNE DI MELLILLI

CALCOLO DEL FONDO 2021

RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
	RISORSE STABILI	
	RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	€ 323.845,28

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018

<p>ARTICOLO 67, COMMA 1 DELL'IMPIEGO CONSOLIDATO CHE SECONDO DALL'APPLICAZIONE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO LE SUE CARATTERISTICHE PER L'ANNO SUCCESSIVO.</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</p>	<p>€ 301.871,64</p>
<p>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</p>		<p>€ -</p>

	<p><i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 22, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i></p>	€	-
ARTICOLO 67, COMMA 2	<p>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 È STABILIMENTE INCREMENTATO</p>	€	301.871,64
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<p><i>d) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i></p>	€	13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<p><i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i></p>	€	3.363,10
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<p><i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i></p>	€	5.548,14
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<p><i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i></p>	€	-

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<p><i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<p><i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<p><i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;</i></p>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<p><i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i></p>	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 323.845,28

COMUNE DI MELLILLI

RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
	RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	€ 149.151,82
	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018	
	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>	€ 147.979,06

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<p><i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i></p>	€ 1.172,76		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<p><i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i></p>	€ -		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<p><i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i></p>	€ -		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<p><i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i></p>	€ -		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	<p><i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le pari verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)</i></p>	MS 1997	1,20%	

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3 , per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all' art. 56-quater, comma 1, lett. c) .	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all' art. 70-sexies .	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		
		€ 149.151,82
TOTALE GENERALE		
		€ 472.997,10
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001	
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	€ 472.997,10

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita

	Totale generale fondo					€ 472.997,10
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.					
	articolo 67 comma 2 lettera a	A				€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b	B				€ 3.363,10
	Totale	A+B				€ 16.425,50
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 e incentivi IMU non soggetti al limite					€ 137.370,43
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2021					€ 319.201,17
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2020					€ 319.201,17
	TOTALE FONDO GENERALE FONDO ANNO 2019					€ 313.388,30
	TOTALE LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018					€ 319.201,17
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017					€ 319.201,17
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016					€ 319.201,17

